

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D. LGS.
117/2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AD LIBITUM - APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

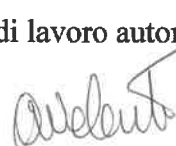
1. È costituita, l'associazione denominata: "AD LIBITUM - APS" Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Lecco e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo dandone comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
Promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti il campo artistico-musicale.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
In particolare l'associazione si propone di:
 - a) promuovere la diffusione della cultura e della musica anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a iniziative come concerti, concorsi, rassegne.
In particolare l'attenzione è rivolta al canto corale, proponendo a puro titolo esemplificativo: corsi, workshop di musica anche in collaborazione con formazioni orchestrali, giornate studio, prove d'insieme, percorsi musicali aperti alle arti pittoriche e poetiche.
 - b) divulgare attraverso l'edizione di stampe periodiche e conferenze i temi derivanti dalle attività realizzate;
 - c) organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di collocarle nell'ambito del territorio nazionale.
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra



natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

4. L'associazione può aderire anche ad altri organismi dei quali condivide finalità e metodi, può collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse commerciali e/o produttive, purché di tipo accessorio e secondario rispetto a quelle di interesse generale di cui al precedente art.3, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5– Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Nel caso di soci minori d'età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero chi ne fa le veci. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro la data fissata dal consiglio direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di

Assemblea

presentare la propria candidatura agli organi sociali;

- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione, morosità nel pagamento della quota associativa.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;



2. Gli organi sociali, hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del consiglio direttivo non hanno voto e dunque ad essi non può essere conferita delega. Negli altri casi la delega a un consigliere - a meno che ci sia un ulteriore conflitto di interesse oltre a quelli dell'art. 21 C.C. - è ammessa.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati.
 - b) eleggere e revocare il presidente;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.



2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata, a tutti i soci, tramite lettera non raccomandata consegnata a mano o con altro mezzo anche elettronico. L'avviso di convocazione, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
4. È ammesso lo svolgimento e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Lo svolgimento dell'assemblea in video conferenza esclude la possibilità di partecipazione e di voto per delega.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei due terzi (2/3) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento e liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali

Assemblea

- dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, compreso il presidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
 4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; depositare il bilancio consuntivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, se l'associazione non risulta iscritta nel registro imprese.
- f) stabilire, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale e la data entro la quale i soci provvedono al versamento.
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- l) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- m) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- n) nominare il Vice Presidente, Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere,
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.



Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite email o con altro mezzo anche elettronico.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente ogni volta vi sia materia da deliberare o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell'incarico di presidente temporaneo.

Art. 19 - Il tesoriere

1. Il tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'associazione, cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle deliberazioni del consiglio direttivo.



2. Al tesoriere è conferito anche il potere di operare con banche o uffici postali, firmare assegni, effettuare prelievi, eseguire qualsiasi operazione per la corretta gestione finanziaria dell'associazione.
3. Ha firma libera e disgiunta dal presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal consiglio direttivo.

Art. 20 – Il segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 21 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

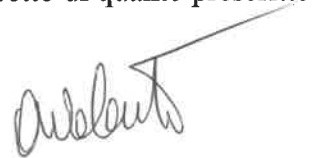
Art. 22 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.6 art.85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
- l) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.



Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
La relazione di missione descrive non solo gli aspetti economici ma anche le scelte gestionali assunte rispetto alle attività svolte al fine di perseguire lo scopo sociale, attraverso dati quantitativi anche non monetari – che riportano i risultati dell'attività svolta.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Ad esso viene allegato il programma dell'attività dell'anno, specificandone le connessioni con le finalità statutarie ed evidenziando i risultati attesi.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



REGISTRATO A LECCO IL 07/10/2020

N° 2080 3

VERSATE € 200,00 (DUECENTO / 00)

DI CUI € / (SANZIONE)

€ / (INTERESSI)

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE





Verbale Assemblea Straordinaria “ Associazione Ad Libitum “

Il giorno 17 settembre 2020 alle ore 21.30 tramite piattaforma Zoom, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Ad Libitum per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione modifiche statutarie;
- Adempimenti susseguenti.

Ai sensi di statuto assume la presidenza la sig.ra Annunciata Volontè, presidente del Consiglio Direttivo. I presenti chiamano a fungere da segretario la sig.ra Silvia Flematti, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida in quanto, oltre che essere stata regolarmente convocata, sono presenti 20 (venti) soci, la rappresentanza prevista dallo statuto è dei due terzi degli associati e dichiara pertanto la seduta atta a deliberare. Le firme delle effettive presenze verranno raccolte e il foglio sarà conservato agli atti.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente illustra le modifiche obbligatorie e gli adeguamenti previsti dal D.Lgs 117/2017 apportati nella bozza di statuto sottoposta a votazione, comunicando inoltre che, dove possibile, sono stati mantenuti i contenuti dello statuto originario predisposto dai soci fondatori.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità e con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

- L'Approvazione delle modifiche statutarie contenute nello Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla Legge.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017.

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.35.

Il Segretario

Silvia Flematti

Il Presidente

Annunciata Volontè



Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro

ELENCO SOCI 2021

1	VOLONTE'	ANNUNCIATA	08-12-1955 – LECCO
2	FLEMATTI	SILVIA	01-03-1983 - SONDRIO
3	BONACINA	UMBERTO	11-07-1966 -LECCO
4	MARSETTI	GIAMBATTISTA	13-07-1950 - CALOLZIOCORTE
5	GARGHENTINI	DANIELA	04-12-1974 -MILANO
6	RIZZI	CECILIA	01-04-1965 - SONDRIO
7	M.C. GORDO	FERNANDA	20-02-1963 -LISBONA
8	SASSELLA	MARIA	16-01-1969 - SONDRIO
9	PANZERI	ALESSANDRA	19-05-1984 -LECCO
10	STEFANI	LATINA	14-02-1955 - ROMA
11	SIGNORELLI	DANIELA	21-04-1962 - BERGAMO
12	GIAVARI	ELENA	29-04-1967 - ERBA
13	ROTA	LUISA	06-04-1951 - LECCO
14	SEVERI	CARLO	02-05-1953 - DONGO
15	GARGHENTINI	BRUNO	25-11-1946 - CARENNO
16	CASTAGNA	MAURIZIO	19-10-1960 - LECCO
17	BONFADINI	MARCO	26-01-1971 - SONDRIO
18	ROTA	ALESSANDRA	12-07-1953 - LECCO
19	GIANESINI	LAURA	13-03-1964 - SONDRIO
20	CARSANA	NOVELLA	09-03-2001-LECCO
21	DAGHETTA	GIANNI	13-11-1958 - LECCO
22	DELLA MORTE	DANIELE	19-05-1961 - CHIAVENNA
23	COLOMBINI	GLAUCO	23-01-1948 - TIRANO
24	BETTI	LORETTA	23-04-1967 - SONDRIO